



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DEI CIRCHI E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 25 Reg./8 Prop.Del.
NELLA SEDUTA DEL 10/03/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 Reg./13 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 07/4/2010
N. 25 Reg./13 Prop. Del. NELLA SEDUTA DELL'11/03/2019

3^A STESURA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di aree comunali per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, definite dalla legge 18 marzo 1968, n. 337 e dal D.M. 18/5/2007, dei circhi equestri e dei parchi di divertimento, nonché le modalità di svolgimento delle attività stesse.
2. Le aree possono essere concesse solo alle attività, trattenimenti ed attrazioni di spettacolo viaggiante comprese nell'elenco approvato dal Ministero per i beni e le attività culturali, dipartimento dello spettacolo.
3. Le aree destinate a tali attività sono individuate con appositi provvedimenti dell'Amministrazione comunale.

Art. 2 Parchi ed attività singole

1. La concessione di spazi per le attività di cui all'art. 1 può avvenire nell'ambito di un unico parco di divertimento, istituito in particolari periodi o come concessione di singolo spazio autonomo. Nel primo caso, vi è la possibilità di installare, nell'area destinata alla manifestazione, anche i banchi gastronomici.
2. In concomitanza con lo svolgimento dei luna park tradizionali è vietata l'installazione di altre attrazioni dello spettacolo viaggiante ad eccezione dei circhi equestri e delle attrazioni singole di cui al successivo art. 24.

Art. 3 Titoli abilitativi

1. L'area comunale, denominata Piazzale delle giostre, è concessa con provvedimento dirigenziale.
2. Lo svolgimento dell'attività è subordinato all'autorizzazione di pubblica sicurezza, prevista dall'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1831, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

TITOLO II PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 4 Parchi

1. I parchi tradizionali della città sono:
 - la Fiera di Sant’Alessandro della durata, di norma, di 30 giorni, con inizio il giorno 25 agosto, anticipato al venerdì precedente qualora il 25 agosto cada di sabato o di domenica;
 - la Fiera di primavera della durata, di norma, di 30 giorni, con inizio il secondo venerdì successivo alla festività di Pasqua;
 - altri parchi espressamente istituiti con deliberazione della Giunta che individua anche l’area ad essi destinata ed il numero delle attrazioni ammissibili.
2. L’orario di apertura dei parchi è stabilito nel provvedimento dirigenziale di concessione dell’area, sentito il comitato di parco di cui al successivo art. 6.

Art. 5 Organico dei parchi

1. La composizione dei parchi divertimento deve tendere al raggiungimento dell’“organico ottimale di parco” composto da un numero indicativo di 90 attrazioni, suddiviso tra le seguenti categorie e tipologie, come codificate dal Ministero per i beni e le attività culturali:

categoria grandi attrazioni	massimo 1 per tipologia
categoria medie attrazioni	massimo 1 per tipologia
categoria piccole attrazioni	massimo 2 per tipologia
categoria piccolissime attrazioni	massimo 4 per tipologia
banchi gastronomici	massimo 6

2. Per gli altri parchi di divertimento eventualmente istituiti, la tipologia delle attrazioni ammissibili è stabilita nel provvedimento che li istituisce.
3. Nel caso in cui lo spazio lo consenta, parte dell’area è destinata alla collocazione di un’attrazione “novità”, cioè un’attrazione che non è mai stata presente al parco, oppure che vi manca da almeno 5 anni.
4. Qualora non vi fossero richieste per l’installazione di attrazioni “novità”, l’area sarà utilizzata per l’installazione di altre attrazioni, privilegiando tipologie che non sono già presenti e che, per dimensioni e caratteristiche, siano compatibili con l’area disponibile.
5. In presenza di più richieste per attrazioni aventi i medesimi requisiti, si terrà conto della maggior anzianità di iscrizione dei titolari al registro delle imprese.

Art. 6 Comitato di parco

1. Per ogni manifestazione è insediato un comitato, formato da almeno 3 concessionari, scelti fra i partecipanti la singola manifestazione, i cui nominativi devono essere comunicati all'Amministrazione comunale.
2. Compiti del comitato di parco sono:
 - gestire le parti comuni del parco e dei servizi interni necessari per la conduzione globale della manifestazione;
 - predisporre la documentazione acustica e quella in materia di sicurezza pubblica, richiesta dagli organi preposti al rilascio di autorizzazioni e permessi;
 - segnalare all'ufficio eventuali problematiche emerse in occasione delle singole manifestazioni.

Art. 7 Richiesta di partecipazione

1. La richiesta di partecipazione ai parchi è presentata allo sportello unico per le attività produttive in modalità telematica. I richiedenti devono, a pena di non ammissione, utilizzare e compilare i moduli predisposti, allegando la richiesta documentazione.

Art. 8 Termini, graduatoria e rinunce

1. La richiesta di partecipazione al luna park Fiera di primavera deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La richiesta di partecipazione al luna park Fiera di Sant'Alessandro deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.
3. Le graduatorie sono comunicate agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
4. Le eventuali rinunce devono essere trasmesse entro 60 giorni dall'inizio della manifestazione.
5. Le rinunce effettuate oltre tali date sono penalizzate con la non ammissione all'edizione successiva.
6. Non si procede a penalizzazione per le rinunce trasmesse oltre tale termine solo nel caso in cui tali rinunce siano dovute a gravi motivi di salute del titolare o dei componenti della famiglia anagrafica, certificate da medici del servizio sanitario pubblico e prodotte all'Amministrazione comunale entro 15 giorni dalla comunicazione della rinuncia.
7. Allo stesso modo, non comportano penalizzazione le rinunce tardive dovute a comprovato guasto dell'attrazione ammessa al parco.
8. A tal fine, entro 15 giorni dalla comunicazione di rinuncia per guasto, deve essere presentata:
 - idonea documentazione attestante il sinistro avvenuto;
 - dichiarazione di presa in carico dell'attrazione da parte della ditta incaricata della riparazione;
 - copia della relativa annotazione nel log book;
9. Non appena disponibile, deve infine essere presentata copia della documentazione fiscale relativa al pagamento dell'intervento di riparazione.
10. Le dichiarazioni rese, ai sensi del presente articolo, sono verificate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con l'applicazione delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Art. 9
Assenze

1. Fatto salvo per le assenze giustificate, il gestore che rimane assente (sia in quanto non presenta domanda, sia in quanto rinuncia) dal parco per due anni nell'arco degli ultimi cinque anni, perde tutto il punteggio acquisito.

Art. 10
Punteggi

1. L'anzianità di frequenza maturata da ciascun esercente è quella risultante dai provvedimenti ricognitivi adottati dal dirigente responsabile, non più opponibili decorsi 30 giorni dalla loro pubblicazione sul sito del Comune.
2. Per ogni partecipazione ad un parco di divertimento sono attribuiti 10 punti.
3. Per le attrazioni "novità", nonché per le attrazioni a cui, a seguito della domanda, non segue l'ammissione alla partecipazione, non sono attribuiti punti.
4. Ogni sanzione comminata dalla polizia locale o da altre forze dell'ordine, riferita allo svolgimento della manifestazione, nonché alle fasi di montaggio e smontaggio delle attrazioni, comporta una riduzione di punti 30 dal totale del punteggio posseduto.

Articolo 11
Trasferimento dell'azienda, di ramo d'azienda, scioglimento della società

1. Nel caso di trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda, l'anzianità di frequenza maturata è riconosciuta al subentrante purché dimostri:
 - l'avvenuto trasferimento della stessa o del relativo ramo, secondo le modalità previste dall'art. 2556 del codice civile;
 - di aver ottenuto la voltura del codice identificativo, la trascrizione come nuovo titolare/gestore dell'attrazione nel relativo log book, nonché l'aggiornamento della licenza di esercizio rilasciata dal Comune di residenza, con l'aggiunta della nuova attrazione;
 - di possedere le certificazioni relative alla specifica attrazione da installare (collaudo e polizza assicurativa di responsabilità civile).
2. Con riferimento ai banchi gastronomici, il trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa, ha luogo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche (annotazione di subingresso nell'azienda o nel ramo d'azienda nella nuova licenza di ambulante itinerante).
3. Nel caso di scioglimento della società, il punteggio acquisito per ogni attrazione è attribuito al soggetto che ne diviene gestore.
4. L'attribuzione del punteggio avviene alle condizioni sopra richiamate.

Art. 12
Sostituzioni, ampliamenti e cambi di attrazione

1. La sostituzione (intesa quale sostituzione di un'attrazione con altra della stessa tipologia) o il cambio (inteso quale sostituzione di una o più attrazioni con altra di diversa tipologia) sono consentiti a condizione che non comportino l'esclusione di attrazioni già facenti parte del parco e a condizione che la nuova o le nuove attrazioni siano di misura complessiva non superiore a quelle precedentemente possedute e/o acquisite. La nuova attrazione oggetto di cambio è

posizionata ove è possibile reperire una collocazione idonea. Non possono essere oggetto di cambio le piccolissime attrazioni a funzionamento semplice.

2. La relativa domanda deve essere presentata contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione ai parchi.
3. Il cambio di attrazioni comporta la riduzione di punti 30 dal punteggio acquisito dalla media della somma dei punteggi delle attrazioni a cui si rinuncia.
4. L'ampliamento dei banchi gastronomici è concesso nei limiti dello spazio disponibile nell'area agli stessi dedicata e comporta una riduzione di 30 punti.

Art. 13

Sostituzione dell'attrazione in caso di sinistro.

1. In caso di sinistro, è ammessa la sostituzione dell'attrazione con un'altra della stessa tipologia e misure, anche di proprietà di terzi, previo ottenimento della voltura del codice identificativo dell'attrazione stessa e secondo le modalità di cui al precedente articolo 8, punto 7 e seguenti.

Art. 14

Planimetria dell'area

1. L'Amministrazione redige la planimetria dell'area ove ha luogo la manifestazione, determinando il posizionamento delle varie attrazioni e definendo gli spazi per i passaggi comuni.
2. La scelta della collocazione delle attrazioni è effettuata a garanzia della massima funzionalità possibile del parco, tenendo conto, ove possibile, dei punteggi maturati dalle singole attrazioni e nel rispetto delle norme di sicurezza, prescritte dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
3. Al fine di garantire in ogni momento la permanenza delle condizioni di sicurezza accertate inizialmente dalla Commissione comunale di vigilanza, l'Amministrazione ha facoltà, sentito il comitato di parco, di impartire tutte le misure necessarie a non creare situazioni di pericolo nell'area comunale a seguito dello smontaggio delle attrazioni che rimangono installate solo per la durata minima prevista dall'art. 19, comma 1, lettera b).
4. A parità di dimensione di attrazioni appartenenti alla stessa tipologia, è consentito al gestore con maggiore anzianità di punteggio la scelta della collocazione.

Art. 15

Procedimento per il rilascio della concessione

1. L'Amministrazione comunale comunica al richiedente l'accoglimento della domanda e l'entità del canone per l'occupazione da corrispondere, determinato in base al vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con le specifiche di seguito indicate.
2. Per le attrazioni a sagoma non lineare, la superficie utilizzata per il calcolo del canone dovuto prende a base i metri lineari che si affacciano sul viale moltiplicati per la profondità, anche se quest'ultima non è completamente utilizzata.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente trasmette al Comune copia dell'avvenuto pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché della polizza assicurativa R.C. valida per tutta la durata della manifestazione. Entro i successivi 15 giorni, l'Amministrazione comunale rilascia la concessione di suolo e la relativa licenza per lo svolgimento della manifestazione.
4. Il mancato pagamento del canone nei termini indicati comporta l'improcedibilità della domanda.

5. In caso di mancata occupazione del suolo o qualora l'interessato abbandoni l'area prima del termine di scadenza della concessione di cui è titolare, non si dà luogo a rimborso dei canoni già corrisposti.
6. La concessione di suolo pubblico è strettamente personale e non esonera il titolare dal munirsi di ulteriori autorizzazioni eventualmente previste da norme di settore con riferimento alla specifica attrazione e/o banco gastronomico gestito.
7. In particolare l'utilizzo dell'area concessa è subordinato al rispetto, da parte del concessionario, di tutte le prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale ed indicate nel provvedimento rilasciato, nonché di quelle impartite dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art. 16

Conduzione dell'attrazione

1. Il concessionario deve gestire direttamente l'attrazione. Nella gestione può essere coadiuvato dai componenti la famiglia anagrafica.
2. Nel caso in cui il concessionario sia titolare di più attrazioni, o in caso di impedimento, può essere sostituito da un rappresentante in possesso dei requisiti. Il rappresentante deve essere inserito nella licenza d'esercizio.

Art. 17

Pulizia del parco

1. Prima dell'apertura del parco, i concessionari trasmettono all'Amministrazione comunale copia del contratto stipulato con la ditta incaricata dall'Amministrazione comunale della gestione dei rifiuti solidi urbani.

Art. 18

Mezzi di abitazione

1. I mezzi di abitazione non possono essere parcheggiati nell'area adibita a parco, ma devono essere parcheggiati nelle aree indicate dall'Amministrazione comunale, in misura non superiore a due mezzi per ogni concessionario.
2. L'occupazione di tali aree con i mezzi di abitazione non può aver luogo prima di 15 giorni dall'inizio del parco di divertimento e deve terminare non oltre 15 giorni dalla fine. Sono a carico di ogni concessionario le spese per la fornitura di energia elettrica, acqua potabile e raccolta rifiuti.
3. In caso di comprovate e gravi esigenze del concessionario (o dei componenti la famiglia anagrafica) l'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, può concedere il prolungamento della permanenza al termine della manifestazione nelle aree concesse per la sosta, dietro corresponsione del canone per l'occupazione di suolo pubblico stabilito all'art. 17 dal vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 19 **Obblighi e divieti**

1. Il gestore concessionario di uno spazio in un parco ha i seguenti obblighi:
 - a) occupare l'area assegnata con l'attrazione o le attrazioni indicate in concessione e con le caratteristiche autorizzate.
 - b) occupare l'area concessa durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione, e comunque dalla data di inizio della manifestazione stessa sino a tutta la quarta domenica successiva; il periodo di occupazione del quale si intende usufruire deve essere indicato nella domanda di partecipazione;
 - c) mantenere la struttura dell'attrazione e/o il banco gastronomico nelle dimensioni autorizzate e condizioni iniziali per tutta la durata della manifestazione;
 - d) rispettare gli orari di apertura e chiusura del parco;
 - e) contenere le emissioni sonore nei limiti e con gli orari previsti dall'apposito regolamento, fatta salva la possibilità di deroghe concesse dall'ufficio comunale competente;
 - f) non effettuare manomissioni del suolo pubblico;
 - g) mantenere l'area concessa in condizioni di pulizia e decoro;
 - h) restituire l'area, una volta smontate le attrazioni, pulita e nelle medesime condizioni in cui è stata concessa;
 - i) mantenere pulita l'area utilizzata per la sosta dei mezzi di abitazione;
 - j) conferire le acque nere negli appositi scarichi, se presenti, o provvedere al loro conferimento periodico presso gli impianti di smaltimento autorizzati.
2. E' vietato:
 - k) sub concedere l'area a terzi;
 - l) circolare con mezzi all'interno dell'area del parco durante gli orari di apertura al pubblico;
 - m) tenere mezzi di abitazione e rimorchi non autorizzati o automobili nell'area destinata a parco o in quella esterna destinata ai banchi gastronomici;
 - n) montare o smontare l'attrazione o parte di essa durante gli orari di apertura del parco;
 - o) occupare con autocarri e/o rimorchi le aree destinate alla sosta delle roulotte/caravan, nonché le vie pubbliche di accesso al parco.

Art. 20 **Sanzioni**

1. La violazione degli obblighi o dei divieti imposti comporta, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed eventualmente di quelle di cui all'art. 68 e 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le seguenti sanzioni accessorie:
 - per la violazione di quanto contenuto negli artt. 8 e 16 e nei punti a) b) f) j) e k) dell'art. 19, l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva del parco; nel caso di recidiva nella violazione di cui all'art. 16 durante lo svolgimento della manifestazione in cui è stata comminata la sanzione, è disposta la sospensione dell'attività per sette giorni consecutivi;
 - per la violazione di quanto contenuto nel punto e) dell'art. 19, la sospensione di un giorno (durante lo svolgimento della manifestazione in cui è stata comminata la sanzione) dell'esercizio dell'attrazione sanzionata; se la violazione è reiterata durante il corso della medesima manifestazione, l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva del parco;
 - per la violazione di quanto contenuto nei punti c), g) h) e n) dell'art. 19, la riduzione del punteggio di 50 punti;
 - per più di due violazioni, durante la medesima manifestazione, relative a quanto contenuto nei punti d), i) l) m) e o) dell'art. 19, l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva del parco.

TITOLO III CIRCHI

Art. 21 Area

1. Sull'area individuata dall'Amministrazione comunale per le attività circensi, possono essere collocati il tendone, i mezzi necessari al ricovero degli animali e le strutture tecniche necessarie allo spettacolo, le roulotte o i caravan destinati ad abitazione.
2. Nel caso in cui due o più circhi chiedano l'area nel medesimo periodo, è preferito quello che manchi da Bergamo da più tempo.

Art. 22 Domanda

1. La richiesta di installazione del circo è presentata, almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, allo sportello unico per le attività produttive in modalità telematica. I richiedenti devono, a pena di non ammissione, utilizzare e compilare i moduli predisposti, allegando la richiesta documentazione.
2. Quando l'area non è comunale, fatti salvi i rapporti tra il circo ed il proprietario dell'area, la domanda deve essere comunque presentata per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..
3. L'entità della cauzione è determinata dal dirigente responsabile e può essere sostituita da una fideiussione a prima escussione.

Articolo 23 Obblighi dell'imprenditore circense

1. Nello svolgimento dell'attività, il gestore si obbliga:
 - a) a concludere gli spettacoli non oltre le ore 24,00,
 - b) a non superare, con le emissioni sonore, i limiti indicati nell'apposito regolamento,
 - c) a tenere sempre l'area, sia essa comunale o meno, in condizioni di decoro e pulizia,
 - d) a tenere gli animali secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti in materia. In caso contrario, verranno applicate le sanzioni previste,
 - e) Installare servizi igienici, adeguati anche per persone diversamente abili, a disposizione del pubblico, se nell'area non vi sono bagni pubblici o se gli stessi siano insufficienti;
 - f) restituire l'area, se comunale, nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta.
3. E' vietato sub concedere l'area a terzi.
4. La violazione degli obblighi o dei divieti posti comporta, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, l'esclusione dall'ottenimento di una nuova concessione per un anno decorrente dall'accertamento della violazione.

TITOLO IV ATTRAZIONI SINGOLE

Art. 24 Tipologia

1. E' consentita, in altre aree cittadine, l'installazione di una singola giostra, previo parere della Giunta comunale.

Art. 25 Domanda, orari ed obblighi

1. L'interessato deve presentare domanda almeno 60 giorni prima del periodo richiesto. L'uso del suolo pubblico è concesso con atto dirigenziale che comprende la concessione di suolo pubblico e, per le attività per cui è necessaria, l'autorizzazione di pubblica sicurezza. Per il rilascio della concessione è necessario che il richiedente paghi il canone per l'occupazione di suolo pubblico nell'entità determinata dall'apposito regolamento e, qualora ritenuta necessaria, versi la cauzione a garanzia della restituzione del suolo, alla fine della concessione, nelle medesime condizioni.
2. Per effetto della concessione di suolo, il concessionario assume i seguenti obblighi:
 - fornire al pubblico l'attrazione per cui ha chiesto la concessione e non altra,
 - tenere in funzione l'attrazione negli orari per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione,
 - mantenere sempre pulita ed in perfetto stato di decoro l'area concessa,
 - tenere le emissioni sonore nei limiti fissati dall'apposito regolamento.
3. E' vietato sub concedere l'area a terzi.
4. La violazione degli obblighi o dei divieti imposti comporta, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, l'esclusione della concessione per un anno decorrente dall'accertamento della violazione.

TITOLO V NORMA FINALE

Art. 26 Norma finale

1. Nel caso in cui nell'applicazione del presente regolamento si dovessero verificare situazioni non previste, la cui soluzione sia indispensabile per il buon funzionamento dei parchi di divertimento, il dirigente competente, sentito il comitato di parco, ovvero le organizzazioni di categoria, dispone quanto necessario con proprio provvedimento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Oggetto

Articolo 2: Parchi ed attività singole

Articolo 3: Titoli abilitativi

TITOLO II: PARCHI DI DIVERTIMENTO

Articolo 4: Parchi

Articolo 5: Organico dei parchi

Articolo 6 : Comitato di parco

Articolo 7: Richiesta di partecipazione

Articolo 8: Termini, graduatoria e rinunce

Articolo 9: Assenze

Articolo 10: Punteggi

Articolo 11: Trasferimento dell'azienda, di ramo d'azienda, scioglimento della società

Articolo 12: Sostituzioni, ampliamenti e cambi di attrazione

Articolo 13: Sostituzione dell'attrazione in caso di sinistro

Articolo 14: Planimetria dell'area

Articolo 15: Procedimento per il rilascio della concessione

Articolo 16: Conduzione dell'attrazione

Articolo 17: Pulizia del parco

Articolo 18: Mezzi di abitazione

Articolo 19: Obblighi e divieti

Articolo 20: Sanzioni

TITOLO III: CIRCHI

Articolo 21: Area

Articolo 22: Domanda

Articolo 23: Obblighi dell'imprenditore circense

TITOLO IV: ATTRAZIONI SINGOLE

Articolo 24: Tipologia

Articolo 25: Domanda, orari ed obblighi

TITOLO V: NORMA FINALE

Articolo 26: Norma finale